

Tribunale di Salerno

Presidenza – Segreteria Magistrati Via Dalmazia, Cittadella giudiziaria, palazzina B piano 8° stanza 811 bis- Salerno tel. 089-564.6462 –oppure 564.6463

e-mail: segrmagistrati.tribunale.salerno@giustizia.it

NOTA N. ODR/2020/U/ 2245

Salerno 13 3 2020

OGGETTO:

decreto n. 46 del 13 marzo 2020:

questioni interpretative sul d.l. 8.3.2020 n. 11 e linee guida, con metodo partecipato, sulla trattazione degli affari.

Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni Civili e Penali- SEDE

Ai Sigg. Magistrati- SEDE

Ai Sigg. responsabili delle Sezioni Civili e Penali- SEDE

Al Presidente COA SALERNO

E, p.c.:

Al sig. Presidente della Corte di Appello - **SEDE**

Ai RR.SS.A – **SEDE**

Per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, trasmetto copia del decreto in oggetto indicato.

IL FUNZIONARIO GVUDIZIARIO Dr.ssa Ornella De Hosa



Tribunale di Salerno

DECRETO N 46/2020

Oggetto: questioni interpretative sul d.l. 8.3.2020 n. 11 e linee guida, con metodo partecipato, sulla trattazione degli affari

Il giorno 9 marzo 2020 alle ore 12, sono presenti nell'ufficio del Presidente del Tribunale dott. Ciampa nel rispetto del distanziamento sociale:

- I Presidenti di sezione del settore penale (dott. Pellegrino ufficio GIP; dott. Sgroia Tribunale del riesame, dott.ssa Montefusco presidente prima sezione; dott.ssa Casale presidente seconda sezione e dott. Ferrara presidente terza sezione);
- I Presidenti di sezione del settore civile (dott.ssa R. Sergio, presidente seconda sezione; dott. G. Iachia presidente terza sezione; dott. G. Iannicelli, coordinatore prima sezione, dott. Gibboni Presidente sezione lavoro)
- Il Procuratore della Repubblica dott. G. Borrelli ed i Procuratori Agg. Dott. L. Masini, dott. L. Cannavale e dott. R. Alfano:
- il Presidente della Camera penale avv. Gargiulo anche per delega orale del Presidente COA
- la dott.ssa Oliva ed il Presidente dott. Pellegrino anche nella qualità di Giudici ausiliari del Presidente del Tribunale per gli uffici del GDP sede e circondario
- il dirigente amministrativo dott.ssa F. Del Grosso

La presente riunione era stata originariamente convocata per discutere sul problema delle individuazione di fasce generali comuni di trattazione dei processi in linea con l'esigenza di prevenire il sovraffollamento negli uffici giudiziari anche all'esito della prociamata astensione del COA con delibera del 5.3.2020 al fine della stipula di un protocollo d'intesa;

In questa previsione erano stati delegati i Presidenti di sezione, tenuto conto della richiesta di sospensione delle

1

udienze proveniente dall'avvocatura in ragione dell'epidemia COVID-19, di elaborare proprie proposte in merito all'individuazione delle tipologie di processi che appariva possibile trattare compatibilmente con il rischio epidemiologico prevedendo le relative fasce in modo tale da renderle compatibile l'attività giudiziaria con il livello dell'esigenza sanitaria all'epoca esistente.

Sono pervenuti gli elaborati del Presidente Sergio, del Presidente Gibboni e del Pres. Sgroia.

Nelle more della convocazione è sopravvenuto il d.l. dell'8 marzo 2020 n.11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"; che ha imposto con forza generale di legge e con decorrenza da oggi 9 marzo il rinvio d'ufficio di tutte le udienze civili e penali sino al 22.3.2020 (cd. periodo cuscinetto) con le sole eccezioni di cui all'art. 2 lett. G, stabilendo, inoltre, che a decorrere dal 23 marzo sino al 31.5.2020 dovranno i Capi degli uffici, con la procedura ivi prevista, dettare le misure organizzative specifiche e necessarie relative alla trattazione degli affari giudiziari nel secondo periodo che potranno gradualmente riprendere sempre che sia garantito il rispetto delle sopravvenute indicazioni igienico-sanitarie e la finalità di evitare assembramenti e contatti ravvicinati all'interno dell'ufficio giudiziario.

Deve quindi ritenersi superato il problema della richiesta di sospensione delle udienze che aveva occasionato l'astensione degli avvocati essendo sopravvenuto l'intervento legislativo.

Con esso il governo, preso atto, dell'urgenza ha inteso disciplinare con carattere di generalità il primo periodo cd. di cuscinetto scadente il 22 marzo al fine di evitare provvedimenti disarmonici o contrastanti rimessi ai Capi degli uffici così prevedendosi una sospensione obbligatoria delle udienze per un primo lasso temporale fatte salve alcune eccezioni (con una previsione adottata sulla falsariga della disciplina del periodo feriale con alcuni adattamenti). Ciò al fine di consentire poi, con uno specifico procedimento, ai capi dei singoli uffici, di rimodulare la ripresa dell'attività giudiziaria in modo compatibile con l'effettiva intensità del rischio epidemiologico.

L'art. 2 in particolare ha previsto con riguardo a quest'ultima fase organizzativa rimessa al dirigente dell'ufficio, l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze che rappresentava, peraltro, l'oggetto specifico della prevista riunione.

I presenti chiedono di postergare la trattazione dello specifico punto delle fasce la cui valutazione assumerà rilevanza, cessata la fase del cuscinetto, con riguardo al secondo periodo transitorio concentrando così la discussione sulle sole questioni interpretative riguardanti la prima fase così come dettato dall'emergenza.

Il Presidente del Tribunale, preso atto e condividendo quanto richiesto, procede alla discussione dei principali problemi interpretativi nascenti dal d.l.11/2020 disponendo procedersi separatamente per i due settori.

Si allontanano, pertanto, momentaneamente i Presidenti di sezione interessati al settore civile e si procede all'esame delle principali questioni interpretative inerenti il settore penale.

All'esito della discussione si conviene quanto segue che costituisce Linea guida organizzativa con metodo partecipato:

SETTORE PENALE

- le udienze di convalida di arresto in flagranza, anche in sede di rito direttissimo, di fermo di indiziato di delitto dovranno essere celebrate, se possibile, mediante collegamento in videoconferenza;
- le udienze di riesame personale ex art. 309 cpp, saranno trattate se l'imputato o il suo difensore ne fa esplicita richiesta. Le udienze saranno celebrate, se possibile, mediante videoconferenza;
- i processi nei confronti di imputati liberi saranno, di regola, rinviati fuori udienza a data fissa, con notifica degli avvisi della nuova udienza nelle forme stabilite dal Giudice procedente:
- i processi nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare saranno anch'essi rinviati fuori udienza, salvo che l'imputato o il suo difensore espressamente richiedano che si proceda, ovvero che vi sia un problema di scadenza termini durante il periodo cuscinetto di sospensione, in quanto la repentina entrata in vigore del d.l. non consente un utile esercizio preventivo della facoltà di chiedere che si proceda.

La scelta di celebrare ugualmente l'udienza per verificare la volontà di trattazione nei processi che si trovino nella situazione sopra indicata rimane necessariamente rimessa al Giudice procedente.

In quest'ultimo caso dovrà procedersi trattando un processo alla volta, a porte chiuse ex art 472 co 3 cpp., di regola con videoconferenza, ovvero con collegamenti da remoto individuati e regolati come da provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia nel rispetto della normativa di cui all'art. 146 bis disp. Att co.3,4, e 5 attraverso gli applicativi skype for business e team non appena essi saranno implementati nei pc dei Giudici e garantito l'effettivo concreto esercizio con la collaborazione dei magrif.

I processi nei confronti di persone proposte per misure di prevenzione, anche se non sottoposte
alla misura, saranno trattati soltanto se richiesto dal proposto o dal difensore, secondo la disciplina
sopra indicata.

Le cancellerie predisporranno e metteranno a disposizione dei difensori gli elenchi dei processi rinviati e delle date di rinvio, anche notificando a mezzo pec le date di rinvio al COA mediante tali appositi prospetti, ferme restando le successive ricitazioni quando necessarie e le ulteriori indicazioni di cui a separato provvedimento di concerto con il Dirigente amministrativo:

Le istanze di trattazione dei processi potranno essere trasmesse via pec agli indirizzi delle Cancellerie del Giudice procedente.

Le ulteriori istanze astrattamente qualificabili come urgenti potranno pervenire tramite Pec agli indirizzi delle cancellerie dei Giudici procedenti.

Alle ore 13 rientrano i Presidenti di sezione del settore civile. Esaminate le relazioni depositate all'esito della discussione si conviene la seguente linea guida organizzativa con metodo partecipato:

SETTORE CIVILE

- a) le materie previste **dall'art. 2, comma 2, lettera g)** dl n. 11 del 8 marzo 2020 in quanto eccezione alla regola del rinvio devono essere trattate normalmente;
- b) con riguardo alla materia degli alimenti, il D.L. n. 11/2020 intende riferirsi alle sole cause alimentari in senso stretto e non anche alle cause in cui si controverta sul solo assegno di mantenimento o divorzile;
- c) le udienze nelle altre materie civili saranno rinviate di ufficio fuori udienza tramite pct con successiva notifica delle nuove citazioni.

Ogni magistrato predisporrà tempestivamente i rinvii dei procedimenti differiti per legge indicando la data del rinvio e trasmettendo gli elenchi alla Cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza al fine di consentirne la comunicazione alle parti a mezzo PEC e l'inserimento sul sito WEB ove possibile

Ciascun Giudice fisserà le udienze delle cause ex art. 2 co. 2 lett. G con l'indicazione dell'orario di trattazione per ciascuna di esse, trattando un limitato numero di procedimenti che sia compatibile con le vigenti ed attualizzate prescrizioni sanitarie.

Letto altresì l'art. 271 della circolare CSM tabelle dovrà preferibilmente attuarsi lo svolgimento dell'attività lavorativa dal domicilio del Giudice favorendo lo svolgimento delle udienze da remoto mediante l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche ed informatiche fornite dal Ministero.

Tanto più nell'attuale contingenza dovendosi prevenire il pericolo di contagio.

Ne consegue che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti

dovranno, preferibilmente, essere svolte mediante collegamenti da remoto, a distanza, attraverso lo scambio ed il

deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e con adozione fuori udienza del

provvedimento del Giudice, ovvero invitando le parti ad inoltrare cd. pre-verbali in via telematica con le modalità di

cui al punto f) dell'art. 2 co. 2.

In mancanza si dovrà procedere a porte chiuse per fasce ridotte evitando situazioni di sovraffollamento in aula,

ovvero negli spazi di attesa antistanti.

Riserva a separato provvedimento la regolamentazione della disciplina generale di svolgimento delle udienze

civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamento da remoto

con gli applicatí**vi s**kype e teams

Faculta, tuttavia, nelle more i Giudici ai quali gli applicativi sono già stati installati nel pc a procedervi

garantendo le forme di cui all'art. 2 lett. F (comunicazione preventiva alle parti del giorno, dell'ora e delle modalità

di collegamento; garanzia dell'effettivo contraddittorio; dare atto in udienza remota delle modalità con cui viene

accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, dando atto a verbale di tutte le operazioni

compiute).

Quanto agli uffici del GDP dovrà procedersi al rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel periodo cuscinetto con le

medesime modalità comunicative già previste.

Si comunichi a tutti i presenti;

ai Giudici;

al Presidente COA

p.c. Al Sig. Presidente della Corte di Appello

p.c.. RR.SS.A.

Il verbale è chiuso alle ore 14,10.

Il Presidente del Tribunale

Dott. G Ciampa

Multiple Color

SA 13.3-2020